

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT)

Norme tecniche per protezione personale¹

Visto l'articolo 4a della legge federale del 19 marzo 1976 (modificata il 18 giugno 1993) sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.1), le norme menzionate nell'allegato sono designate come norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute per protezione personale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.11). Si tratta a tale proposito di norme armonizzate a livello europeo emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della Commissione delle Comunità europee e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Gli elenchi dei titoli delle norme tecniche designate dalla SECO e i relativi testi sono ottenibili presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Divisione switec, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

29 agosto 2006

SECO – Direzione del lavoro
Installazioni e apparecchi tecnici:

Marcel Berthoud

Allegato

Norme tecniche per protezione personale

Numero	Titolo	Norma sostituita	Riferimenti alla Gazzetta uff. CE
EN ISO 12402-8	Dispositivi di galleggiamento individuali – Parte 8: Accessori – Requisiti di sicurezza e metodi di prova	EN 394:1993	2006/C 180/04
EN ISO 12402-10	Dispositivi individuali di galleggiamento – Parte 10: Selezione e applicazione di dispositivi individuali di galleggiamento e di altri dispositivi pertinenti		2006/C 180/04

¹ Vedi anche FF 1997 IV 444, 1998 821, 1999 8564, 2000 1644 4310, 2001 1214 2088 5374, 2003 453 665 5681 6409, 2004 1971, 2005 6091, 2006 1783 5425 6183